

Lotterie, tombole e pesche di beneficenza: vi raccontiamo la revisione e semplificazione dei procedimenti digitali



Salvatore Calligaris - Funzionario Agenzie Dogane e Monopoli , Ufficio dei Monopoli per il Friuli Venezia Giulia

Articolo 117 COSTITUZIONE

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie:

- a) politica estera e
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni;
- d) difesa e Forze armate
- e) moneta, tutela del risparmio e
- f) organi dello Stato
- g) ordinamento
- h) **ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;**
- l)

continua

Articolo 117 COSTITUZIONE

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle seguenti materie:

- a) politica estera e
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni;
- d) difesa e Forze armate
- e) moneta, tutela del risparmio e
- f) organi dello Stato
- g) ordinamento
- h) **ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;**
- l)

continua

Articolo 117 COSTITUZIONE

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; **tutela della salute**; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;

DECRETO LEGISLATIVO 300 DEL 1999



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI

OGGI LE FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA SONO SVOLTE DALL'AGENZIA DOGANE
E MONOPOLI – UFFICIO DEI MONOPOLI

ART. 25 CO. 2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.

DPR 430 /2001 TITOLO II - MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

Art. 13 - (Ambito applicativo)

1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, **sono, tuttavia, consentite:**

a) **le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli. 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;**


b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, **organizzate dai partiti o movimenti politici** di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:



a) per **lotterie** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,68, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;



b) per **tombola** s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;



c) per **pesche** o i **banchi di beneficenza** s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,68.

3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2 (cioè LOTTERIE E PESCHE) consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro

DPR 430/2001 e s.m.i.

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali

Art.14 Adempimenti dei promotori e controlli

1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al **Prefetto** competente e al **Sindaco** del comune in cui è effettuata l'estrazione. Eventuali variazioni delle modalità di svolgimento della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente documentazione:
 - a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
 - b) per le tombole:
 - 1) il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
 - 2) la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata a favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l'ente organizzatore indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza:
 - a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
 - b) della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

5. **I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.** Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 19, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore.
7. **L'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica;** le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le **lotterie e per le tombole** un rappresentante dell'ente organizzatore provvede prima dell'estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell'estrazione. **L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.** Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
9. Per le **pesche o banchi di beneficenza** un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.
10. Per le **tombole**, entro trenta giorni dall'estrazione, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

Chi può svolgere le suddette attività:

L'art.13 del D.P.R. 430/2001 **VIETA** OGNI SORTA DI LOTTERIA, TOMBOLA, RIFFA, PESCA O BANCO DI BENEFICENZA, NONCHÉ OGNI ALTRA MANIFESTAZIONE AVENTE ANALOGHE CARATTERISTICHE.

TALE NORMA FA ECCEZIONE SOLAMENTE IN 3 CASI elencati al comma 1:

- lett a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da **enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi** disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- Lett. b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai **partiti o movimenti politici** di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
- Lett. C) le tombole effettuate **in ambito familiare e privato**, organizzate per fini prettamente ludici.

Adempimenti per organizzatori



L'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 430/2001 prevede che il legale rappresentante dell'ente organizzatore della manifestazione di sorte locale ne dia comunicazione al **prefetto** competente e al **sindaco** del comune in cui è effettuata l'estrazione **ALMENO 30 GIORNI PRIMA!**

L'ARTICOLO 39, COMMA 13-QUINQUES DEL D.L. 269/2003 prevede che l'organizzatore di una manifestazione di sorte locale **prima** della segnalazione al prefetto e al sindaco dia autonoma comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze – **amministrazione autonoma dei monopoli di stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)**.

decorsi 30 giorni dalla comunicazione, senza l'adozione di un provvedimento, si intende rilasciato **nulla osta all'effettuazione dell'attività**.

	estensione territoriale CONSENTITA	IMPORTI COMPLESSIVI
LOTTERIE	PROVINCIA	VENDITA DEI BIGLIETTI MAX € 51.645,69
TOMBOLE	COMUNE E COMUNI LIMITOFI	ILLIMITATO IL NUMERO DELLE CARTELLE IN VENDITA I PREMI DEVONO ESSERE INFERIORI AD € 12.911,42
PESCHE DI BENEFICENZA	COMUNE (soltanto)	VENDITA DEI BIGLIETTI MAX DI € € 51.645,69

Al fine di dare attuazione alle procedure previste dall'art. 39, comma 13 quinquies, della Legge 24 novembre 2003, n.326, concernenti il controllo delle manifestazioni di sorte locali, la comunicazione dei soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall'art. 19 comma 4 lettera d) della legge 27 dicembre 1997, n.449 dovrà essere indirizzata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, competente per territorio, **per il tramite del SUAP, per il rilascio del prescritto nulla osta.**

L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli **valuta se le manifestazioni di sorte locali risultino difformi, per le modalità di effettuazione, da quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430** venendo così a configurare, sostanzialmente, un'elusione del monopolio statale dei giochi.

A fini meramente esemplificativi dovrà negarsi il prescritto nulla osta qualora non fossero esplicitate le finalità delle manifestazioni, ovvero fosse superato l'ambito locale di diffusione o l'importo dei biglietti eccedesse il limite stabilito.

Nel caso in cui l'AGENZIA impartisse prescrizioni specifiche idonee a ricondurre nel rispetto delle norme le modalità di svolgimento delle manifestazioni in esame, ne darà tempestiva comunicazione anche al Prefetto e al Sindaco del Comune in cui si effettua la manifestazione e richiederanno, eventualmente, l'ausilio del locale Comando della Guardia di Finanza allo scopo di porre in essere tutte le attività di vigilanza necessarie.

Attività rivolta ai propri soci da circoli, associazioni e società sportive

Qualora lo svolgimento di tombole, lotterie e pesche di beneficenza sia rivolto esclusivamente al proprio **corpo sociale**, non c'è bisogno di alcuna autorizzazione come sentenziato dalla suprema corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n°. 16 del 12/5/1995) che ha incluse tali attività fra quelle effettuate in ambito «familiare e privati» di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del DPR 430/2001.



Attività rivolta ai propri soci da circoli, associazioni e società sportive

Lo stesso Ministero delle Finanze è intervenuto sull'argomento con circolare n. 47/E del 10/2/1998 che recita: "in base a tali considerazioni, peraltro condivise dal competente Ufficio del Ministero dell'Interno, all'uopo interessato dalla scrivente, i giochi di sorte nelle **società sportive e nei circoli** possono essere svolti liberamente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria purché, come detto, la conoscenza e la realizzazione dei medesimi sia circoscritta in un ambito privato e sia, altresì, esclusa, un'ampia, indiscriminata e generica partecipazione di pubblico, essendo gli stessi esclusi dall'ambito applicativo del citato articolo 114 della legge sul lotto pubblico".

Inoltre, rispondendo a specifica "istanza di interpello" proposto da un ente nazionale di promozione sociale, la Direzione regionale del Ministero delle Finanze del Lazio, il 4/11/2002 confermava che anche dopo l'emanazione del DPR 430/2001 rimanevano valide le sentenze della Suprema corte e la circolare ministeriale citata e conseguentemente esclusa per l'effettuazione di tombole riservata ai propri soci:

- la comunicazione alle autorità competenti (Prefetto e Sindaco) dello svolgimento della tombola;
- il versamento di cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi;
- la ritenuta alla fonte nella misura del 10% dei singoli premi vinti.

Attività rivolta ai propri soci da circoli, associazioni e società sportive

Ad evitare speculazioni che si rifletterebbero negativamente sulle associazioni “oneste” riteniamo che tali attività siano organizzate nell’ambito di un’autoregolamentazione che preveda i seguenti punti chiave:

- Premi non in denaro (in natura o buoni acquisto);
- Divieto di ogni pubblicità all’esterno;
- Destinazione di non oltre il 75% degli incassi al montepremi con relativa destinazione di almeno il 25% alle attività istituzionali;
- Montepremi che preveda il maggior numero possibile di premiati con premi singoli di valore limitato;
- Organizzazione dell’operazione in modo che il gioco sia chiaramente finalizzato ad incentivare i rapporti sociali e l’amicizia tra le persone.



Sanzioni pecuniarie

R. D. L. (REGIO DECRETO LEGGE) 19.10.1938, N. 1933, Art. 113-bis.

1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la **sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 10.329,00**. La sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.
2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonchè di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da €1.032,00 a €10.329,00.
3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa da €309,00 a €3.098,00. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui la pubblicità venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.
4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 929,00.

Sanzioni pecuniarie

Caso reale

Riffa di Pasqua, multa di 2mila euro al bar Mirum

I titolari: *"Pagheremo quella cifra per due uova e una colomba"*

Ancona, 20 marzo 2015 - Avevano organizzato una **riffa** alla fine della quale in premio vi sarebbero stati: un **uovo di Pasqua grande, uno medio e una colomba**. Ma il **Bar Mirum**, all'interno dell'omonimo centro commerciale in zona Baraccola, è stato però multato durante i controlli dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza impegnati nelle ispezioni di routine nei vari esercizi commerciali della città e della periferia.

I militari hanno capito della **riffa** una volta notato all'interno del locale un cartellone appeso ad una parete e suddiviso in 90 spazi mentre i numeri venivano acquistati dai clienti di passaggio al prezzo di 2 euro l'uno. L'estrazione si sarebbe poi svolta successivamente.

Tutto ciò ha portato a una **multa bella salata di 2.049 euro ai danni dei titolari**.

Multa che solitamente parte da 1.032 per arrivare fino ad un massimo di 10.329 euro.

I biglietti venduti erano stati 27 per un totale di 54 euro. I Finanziari erano entrati in borghese e, mentre servivo i clienti, avevano scattato alcune foto dopodiché si sono identificati e ci hanno detto che fare la riffa era vietato e quindi hanno proceduto con il verbale per la sanzione».



Ritenute sui premi e sulle vincite

ARTICOLO 30 D.P.R. 600 DEL 1973

I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'[articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi](#), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), **gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte**, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, **sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa**, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. **Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000**; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. **L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza**, nel venti per cento sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco. La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge.